STATUTO DEL

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	3
Articolo 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede	3
Articolo 2 - Forma giuridica	3
Articolo 3 - Scopo	3
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	3
Articolo 4 - Regime del Fondo	3
Articolo 5 – Destinatari e tipologie di adesione	3
Articolo 6 - Scelte di investimento	4
Art. 7 – Spese	5
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	5
Articolo 8 - Contribuzione	5
Art.9 - Determinazione della posizione individuale	6
Articolo 10 - Prestazioni pensionistiche	7
Articolo 11 - Erogazione della rendita	8
Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	8
Articolo 13 - Anticipazioni	9
Art. 13-bis - Prestazioni accessorie	9
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	10
ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	10
Articolo 14 - Organi del Fondo	10
Articolo 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione	10
Articolo 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni	10
Articolo 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni	11
Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione, composizione, cessazione e	
Articolo 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	12
Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni	12
Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	13



Articolo 22 - Il Presidente	14
Articolo 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	
Articolo 24 - Collegio dei Sindaci -Attribuzioni	
Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e respon	sabilità 15
Art. 26 - Direttore generale	15
Art. 27 - Funzioni fondamentali	16
GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	16
Articolo 28 - Incarichi di gestione	16
Articolo 29 - Depositario	16
Articolo 30 - Conflitti di interesse	17
Articolo 31 - Gestione amministrativa	17
Articolo 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e d	el rendimento del patrimonio 17
Articolo 33 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio	17
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI	18
Articolo 34 - Modalità di adesione	18
Articolo 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti	18
Articolo 36 - Comunicazioni e reclami	18
Articolo 37 - Clausola compromissoria	18
PARTE VI - NORME FINALI	19
Articolo 38 - Modifiche dello Statuto	19
Articolo 39 - Cause di Scioglimento e nomina dei liquidatori	19
Articolo 40 - Rinvio	19

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

- 1. In forza degli accordi sindacali del 14 e 15 novembre 1988 e del 5 agosto 1993 (di seguito Fonti Istitutive), è costituita a tempo indeterminato l'associazione "Cassa di previdenza integrativa per i dipendenti della Texas Instruments Italia". Con delibera dell'Assemblea del 13 novembre 1998, l'associazione assume la denominazione di "Fondo Pensione Complementare Fontex" (di seguito "il Fondo")
- 2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. "contributi contrattuali". L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
- 3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 39.
- 4. Il Fondo ha sede sociale in Avezzano (AQ).
- 5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fontex@pec.it

Articolo 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 c.c. ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1372.

Articolo 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio, a tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'interesse esclusivo degli aderenti, nonché all'erogazione delle prestazioni in conformità a quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 – Destinatari e tipologie di adesione

- 1. Sono destinatari del Fondo i dipendenti, con contratto a tempo determinato o indeterminato, di durata non inferiore a sei mesi, delle Società di cui al successivo comma 2, lettera c), nonché i dipendenti delle Società di cui al successivo comma 3.
- L'adesione è su base volontaria.
- 2. Sono associati al Fondo:
- a) i destinatari di cui al precedente comma 1 che abbiano sottoscritto apposita domanda di adesione;
- b) i destinatari di cui al precedente comma 1 che abbiano aderito al Fondo con conferimento tacito del TFR tramite le modalità previste dal D.Lgs. 252/2005 art.8 comma 7;

- c) Gli associati di cui alle precedenti lettere a) e b) possono richiedere l'adesione al Fondo dei loro familiari fiscalmente a carico secondo la normativa tributaria vigente. L'adesione di tali soggetti, le prerogative e le facoltà loro riconosciute sono definite con apposito documento emanato dal Consiglio di Amministrazione.
- e) la Micron Semiconductor Italia S.r.l. (di seguito MIY), la Sensata Technology, la Texas Instruments Italia S.r.l., la LFoundry S.r.l, le società italiane del Gruppo Texas Instruments Inc (di seguito"TI") ed i consorzi italiani di cui fanno parte società del Gruppo TI che, previa delibera di nulla osta da parte dell'Assemblea del Fondo, abbiano aderito al Fondo stesso (di seguito "i Soci").
- 3. Potranno divenire Soci altre società o consorzi italiani a cui parteciperanno società del Gruppo TI e Micron Technology Inc., società di LFoundry S.r.l., nonché società terze che acquistino aziende o rami d'azienda nei quali sono impiegati lavoratori dipendenti già aderenti al fondo solo qualora la maggioranza dei dipendenti delle predette società terze risulti, in tal modo, iscritta al fondo, previa delibera di nulla osta da parte dell'Assemblea del Fondo (di seguito i "Nuovi Soci").
- 4. Sono definiti "beneficiari" i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

Articolo 6 - Scelte di investimento

- 1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 3 comparti, Comparto "CONSERVATIVO", Comparto "DINAMICO" e Comparto "GARANTITO" differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. Il Consiglio di Amministrazione individua i criteri generali di impiego del patrimonio del Fondo, nel rispetto dell'interesse del Fondo stesso e delle linee guida deliberate dall'assemblea, nonché della normativa tempo per tempo vigente, e di ciò informa l'assemblea. La nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti ed i diversi profili di rischio e rendimento. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.
- 2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente e, nel caso di prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita temporanea e salvo diversa volontà dell'iscritto, la porzione residua del relativo montante non ancora erogata. Tale comparto è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento e riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
- 3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente
 La periodicità di tali cambiamenti e gli eventuali addebiti del relativo costo amministrativo sono stabiliti da apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione ed avranno decorrenza dall'inizio del secondo mese successivo a quello della richiesta.
- 5. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente

individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 – Spese

- 1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'Aderente e del Datore di lavoro, stabilito annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) Spese relative alla fase di accumulo:
- i) direttamente a carico dell'Aderente: in cifra fissa di una parte dei contributi, denominata "quota associativa" il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- ii) indirettamente a carico dell'Aderente in percentuale del patrimonio del comparto
- c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
- i) trasferimento ad altra forma pensionistica;
- ii) riscatto della posizione individuale;
- iii) anticipazioni;
- iv) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
- d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
- e) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.
- Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
- 3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Articolo 8 - Contribuzione

- 1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro e il TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. Per i soggetti di cui all'art 5 comma 2 lett. c) il finanziamento al Fondo può essere attuato mediante una contribuzione libera.
- 2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definito "Decreto".
- 3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
- 4. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

- 5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento dei contributi a carico del lavoratore né del datore di lavoro, a meno di diversa volontà dei medesimi. Nel caso in cui il lavoratore decida di contribuire al Fondo è dovuto anche il contributo datoriale stabilito dalle fonti istitutive.
- 6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in favore delle forme di previdenza complementare.
- 8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

- 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui al precedente art. 7. comma 1, lettere a) e b) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
- 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- 4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
- 6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
- 7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Articolo 10 - Prestazioni pensionistiche

- 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per l'accesso alle prestazioni per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alia data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- 5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza
- 6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
- 8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale
- 9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in forma capitale sono detratte le somme erogate a titolo d'anticipazione per le quali non sia stato effettuato il reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore rispetto al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 08 agosto 1995 n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato sulla sua posizione pensionistica.
- 10. L'aderente che risulti, dalla documentazione prodotta, assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

- 11. Le prestazioni pensionistiche erogate sia in capitale che in rendita sono sottoposte ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Articolo 11 - Erogazione della rendita

- 1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale
- 3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Articolo 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo
- 2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
- a. trasferire la posizione individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b. riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
- d. riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta, in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
- e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
- 3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale e riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo
- 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

- 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica
- 6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 13 - Anticipazioni

- 1. L'aderente al Fondo può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
- a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge od ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c.) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente ed in qualsiasi momento.
- 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

- 1. Il Fondo prevede inoltre le prestazioni accessorie relative ai casi di premorienza.
- 2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
- 3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.

4. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Articolo 14 - Organi del Fondo

- 1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio d'Amministrazione;
 - Il Presidente;
 - il Collegio Sindacale.
- 2. Tutte le cariche sono a titolo gratuito se non diversamente deliberato in sede d'Assemblea, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, purché pertinenti alla funzione ed adeguatamente documentate.

Articolo 15 - Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

- 1. L'Assemblea è composta di 10 Delegati, di cui 5 nominati dai Soci proporzionalmente al numero dei dipendenti iscritti al Fondo di ciascuno di essi, e cinque eletti dagli Aderenti, sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
- 2. I delegati restano in carica per tre anni dall'atto della loro nomina e possono essere confermati.
- 3. Qualora uno dei Delegati degli Aderenti nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.

Per i Delegati nominati dai Soci, i Soci provvedono alla nuova nomina.

Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Articolo 16 - Assemblea dei Delegati - Attribuzioni

- 1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera:
- a. approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione e formulati secondo le istruzioni della COVIP:
- b. sugli indirizzi di gestione delle risorse del Fondo;
- c. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dell'eventuale emolumento dei componenti;
- d. sulla nomina dei membri del Collegio Sindacale, della Società di revisione legale determinandone i relativi emolumenti;
- e. esclusione dei lavoratori aderenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulla approvazione di eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b. sullo scioglimento del Fondo proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c. azioni di responsabilità verso i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e conseguente revoca degli stessi, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17 - Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; è altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno sei Delegati o tre Membri del Consiglio di Amministrazione che lo ritengano opportuno.
- 2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, mediante telegramma, telex, fax, comunicazione elettronica, ed ogni altro mezzo che dia sicurezza della ricezione e della provenienza della convocazione, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno.
- 3. L'Assemblea può riunirsi mediante teleconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in teleconferenza, è che tutti i partecipanti collegati possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente, eventualmente assistiti da un Segretario; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno sette Delegati e, in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno quattro Delegati. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
- 6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno otto Delegati, anche in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.
- 7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
- 8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto oltre che da quest'ultimo da chi presiede l'Assemblea.
- 9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione, composizione, cessazione e decadenza

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nel rispetto dei principi di pariteticità previsti dalla legge.
- 3. I membri del C.d.A. devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
- 5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente.
- 6. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

Articolo 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

- 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, saranno sostituiti, a seconda dei casi, nel rispetto del criterio di pariteticità, con altro designato da parte dei Delegati nominati dai Soci o con il primo dei Consiglieri non eletti dai Delegati eletti dagli Aderenti.
- 2. Gli Amministratori nominati ai sensi del precedente comma decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 3. Se per effetto dei subentri di cui al presente comma risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
- 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- 5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

- 1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
- 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- provvede all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP

Il Consiglio di amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari

Il Consiglio di Amministrazione inoltre delibera:

- a. sul progetto di Bilancio preventivo e consuntivo;
- b. sulla eventuale necessità della certificazione annuale del Bilancio;
- c. sulla scelta dei soggetti legalmente abilitati alla gestione del patrimonio del Fondo;
- d. sulla eventuale scelta e designazione della Società di servizi incaricata della tenuta delle posizioni individuali degli Aderenti;
- e. cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli aderenti.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

- 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta il Presidente o la maggioranza dei consiglieri.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di otto giorni mediante lettera raccomandata; ovvero, con preavviso di tre giorni, mediante telegramma, telex, fax o comunicazione elettronica, contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la validità del Consiglio d'Amministrazione in teleconferenza, è che tutti i partecipanti collegati possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro
- 4. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
- 5. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
- 6. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

II. Presidente del Fondo

Articolo 22 - Il Presidente

- 1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.
- 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, anche in giudizio. In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vicepresidente, ovvero, in mancanza, il consigliere più anziano d'età.
- 3. Il Presidente del Fondo:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione provvedendo a dare attuazione alle deliberazioni da esso assunte nonché a quelle dell'Assemblea;
- trasmette alla Covip ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva documentandola adeguatamente.

Articolo 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea, che ne designa il Presidente, di cui un membro effettivo e un supplente in rappresentanza dei Soci ed un membro effettivo e un supplente in rappresentanza degli Aderenti
- 2. Tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
- 4. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
- 5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.
- 6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
- 7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

- 1. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
- 2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere
- 3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna
- 4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo
- 5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio

- 6. Spetta, inoltre, al Collegio Sindacale vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- 7. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

- 1. Il Collegio si riunisce con cadenza prevista dalla normativa vigente. Le convocazioni sono fatte dal Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. La riunione può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tale caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione
- 2. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione nonché alle riunioni dell'Assemblea. i Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
- 3. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
- 4. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
- 5. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 - Direttore generale

- 1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
- 2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
- 3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

IL Presidente del Fondo

Art. 27 - Funzioni fondamentali

- 1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna
- 2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 28 - Incarichi di gestione

- 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
- 2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente
- 3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
- 4. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori

Articolo 29 – Depositario

- 1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario")
- 2. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
- 3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
- 4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario
- 5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Articolo 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 31 - Gestione amministrativa

- 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
- a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca custode delle risorse;
- b. la tenuta della contabilità;
- c. la raccolta e gestione delle adesioni;
- d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e. la gestione delle prestazioni;
- f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h. gli adempimenti fiscali e civilistici.
- 2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
- 3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- 4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.

- 1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente.
- 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
- 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il Bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 33 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

- 1. L'esercizio sociale del Fondo inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio deve essere formato secondo le disposizioni di legge. Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione della Società incaricata della revisione legale, se nominata.
- 3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
- 4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADFRENTI

Articolo 34 - Modalità di adesione

- 1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- 3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
- 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta presso le sedi del datore di lavoro. 6 In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
- 7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni
- 2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 36 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Articolo 37 - Clausola compromissoria

- 1. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del rapporto associativo al Fondo saranno deferite alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale irrituale, composto da tre Arbitri, che giudicheranno secondo diritto.
- 2. Ciascuna parte nominerà un arbitro, e gli Arbitri così designati nomineranno il terzo arbitro, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.
- 3. Se il terzo Arbitro non viene nominato entro trenta giorni dalla nomina dei primi due, la nomina è effettuata, a richiesta di uno qualunque dei due Arbitri, dal presidente del Tribunale di Avezzano, il quale provvede altresì, se del caso, alla nomina dell'Arbitro della parte che non vi

abbia provveduto entro trenta giorni dalla comunicazione ad essa della nomina dell'Arbitro dell'altra parte.

- 4. Gli Arbitri decidono secondo diritto anche a maggioranza come mandatari comuni delle parti e quindi come amichevoli compositori, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.
- 5. Il Collegio Arbitrale comunica la propria decisione motivata alle parti. Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

PARTF VI - NORMF FINALI

Articolo 38 - Modifiche dello Statuto

- 1. Le modifiche del presente Statuto, sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e trasmesse alla COVIP.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni od indicazioni della COVIP.
- 3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea degli aderenti alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Articolo 39 - Cause di Scioglimento e nomina dei liquidatori

- 1. Oltre che per le cause risultanti dalla legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
- 2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
- 3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo
- 4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 40 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.